

Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003

Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

VISTO l'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, l'articolo 93, comma 1, lettera g), concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche ed alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, nonché l'articolo 94, comma 2, lettera a), recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

CONSIDERATA la necessità, nelle more dell'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di fornire alle Regioni criteri generali attinenti alla classificazione sismica, nonché di predisporre norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2002, n. 4485, con il quale, in vista del soddisfacimento delle predette necessità, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di predisporre tutti gli elementi indispensabili per la successiva adozione di un assetto normativo provvisorio per la classificazione sismica del territorio nazionale e per la progettazione antisismica;

VISTI gli esiti delle attività svolte dal predetto gruppo di lavoro, e ritenuto che gli stessi corrispondano alle esigenze riscontrate e possano, conseguentemente, offrire gli elementi di base per una prima e transitoria disciplina della materia, anche ai fini dei consequenziali adempimenti di competenza regionale;

PRESO ATTO delle risultanze delle attività svolte dalla Commissione per lo studio della definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, istituita con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 17672 del 30 luglio 2002, e ritenuto che da tali attività emerga una prospettiva di ricerca di particolare rilievo, da sviluppare e portare a completamento con il concorso

di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate in vista di una successiva disciplina organica della materia;

ACQUISITA l'intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITO l'avviso del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che si è espresso in conformità;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE

ART. 1

1. Nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" di cui all'allegato 1, nonché le connesse "Norme tecniche per il progetto,

la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per progetto sismico dei ponti", "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" di cui, rispettivamente, agli allegati 2, 3 e 4 della presente ordinanza, di cui entrano a far parte integrante e sostanziale.

ART. 2

1. Le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1998, e sulla base dei criteri generali di cui all'allegato 1, all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche. In zona 4 è lasciata facoltà alle singole regioni di introdurre o meno l'obbligo della progettazione antisismica.
2. Per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati alla data della presente ordinanza, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica vigenti.

Per il completamento degli interventi di ricostruzione in corso continuano ad applicarsi le norme tecniche vigenti.

In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici ed le opere di cui al comma 3, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova

classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti,.

I documenti di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4 potranno essere oggetto di revisione o aggiornamento, anche sulla base dei risultati della loro sperimentazione ed applicazione e con particolare riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici, con il concorso di tutte le componenti istituzionali e scientifiche interessate.

3. È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1.
4. In relazione a quanto previsto al comma 3, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile e le regioni provvedono, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale, ad elaborare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 ed a fornire ai soggetti

competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.

5. Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla I categoria per quelle situate in zona 1, alla II categoria per quelle in zona 2 ed alla III categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.
6. La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

ART. 3

1. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni e coinvolgendo gli ordini professionali interessati, promuove e realizza, avvalendosi anche delle strutture scientifiche di cui all'articolo 4, programmi di formazione e di diffusione delle conoscenze volti ad assicurare un'efficace applicazione delle disposizioni della presente ordinanza.

2. Per le verifiche di cui all'articolo 2, comma 3, potranno utilizzarsi le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui di cui all'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002, in quanto applicabili.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile provvederà ad individuare, sentite le regioni, ulteriori fonti di finanziamento da rendere disponibili per lo scopo.

ART. 4

1. Al fine di assicurare la più agevole ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a promuovere la costituzione di un centro di formazione e ricerca nel campo dell'ingegneria sismica e di una rete dei laboratori universitari operanti nel medesimo settore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri



Dipartimento della Protezione Civile

Ufficio Servizio Sismico Nazionale

Nota esplicativa dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “ Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (G.U. n. 105 del 8.5.2003).

Roma 4 giugno 2003

INDICE

Premessa.....	2
Entrata in vigore dell'Ordinanza.....	2
Classificazione sismica del territorio (Art. 1 ed art. 2 comma 1)	2
Graduazione dell'applicazione della classificazione e delle norme tecniche (Art. 2 comma 2)	3
Lavori già iniziati.....	3
Progetti di opere pubbliche già approvati	3
Completamento di interventi di ricostruzione in corso.....	4
Possibilità di continuare ad utilizzare per 18 mesi le norme sismiche e la classificazione previgenti.	4
Verifiche delle opere strategiche o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo (art. 2 commi da 3 a 6).....	5

Premessa

L'ordinanza è nata dalla necessità di dare una risposta rapida ed integrata alle esigenze poste dal rischio sismico, una risposta che non poteva ulteriormente essere ritardata, visto il ripetersi di eventi sismici calamitosi che hanno interessato anche zone non classificate sismiche.

La volontà di dare una risposta rapida ha condotto allo strumento ordinanza, che ha anche carattere di transitorietà in attesa di un assetto definitivo stabile.

La scelta di dare una risposta integrata discende dalla consapevolezza della complessità dei fattori di rischio e dalla molteplicità delle competenze da mettere in campo.

L'ordinanza è quindi intervenuta direttamente sull'aggiornamento della pericolosità sismica "ufficiale", ossia sulla classificazione sismica e sugli strumenti per progettare e costruire meglio, ossia sulle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. I criteri per la classificazione sismica definiscono gli indicatori da considerare e le procedure da adottare per la formazione degli elenchi delle zone sismiche sfruttando gli avanzamenti delle conoscenze nel settore della pericolosità. Le norme adottano un'impostazione prestazionale, individuando esplicitamente gli obiettivi da raggiungere in termini di danni accettati a fronte di livelli di azione sismica definiti (requisiti di sicurezza) e fornendo disposizioni di dettaglio il cui rispetto è condizione sufficiente per assicurare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza, ma non escludendo approcci alternativi che portino allo stesso obiettivo.

L'aver predisposto in tempi brevissimi un provvedimento di portata molto vasta e con impatto immediato su molte Amministrazioni e cittadini ha portato alla necessità di predisporre una nota di primi chiarimenti su alcuni aspetti applicativi.

Altre note esplicative certamente seguiranno a seguito di necessità ulteriori che dovessero palesarsi attraverso quesiti o esperienze di applicazione.

Entrata in vigore dell'Ordinanza

L'ordinanza entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dallo stesso termine decorrono i tempi previsti nell'art. 2 commi 2, 3 e 4.

Classificazione sismica del territorio (Art. 1 ed art. 2 comma 1)

All'ordinanza è allegato il documento che definisce i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione ed aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" (Allegato 1). La nuova classificazione è articolata in 4 zone, le prime tre corrispondono, dal punto di vista della relazione con gli adempimenti previsti dalla Legge 64/74, alle zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 è di nuova introduzione ed in essa è data facoltà alle regioni di imporre l'obbligo della progettazione antisismica.

I suddetti Criteri prevedono che in prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche siano individuate sulla base del documento "Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale", elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, con alcune precisazioni che sostanzialmente fanno sì che i comuni già classificati prima dell'ordinanza non possano essere assegnati ad una zona di pericolosità inferiore. Fra gli allegati

all'Ordinanza è compresa la lista dei comuni con la zona sismica corrispondente alla prima applicazione dei criteri generali (Allegato A).

Questa lista è dunque immediatamente operativa ai sensi dell'ordinanza.

Le Regioni possono modificare gli elenchi delle zone sismiche, utilizzando come mappa di riferimento proprio l'allegato A ed avendo, rispetto ad esso, una tolleranza di attribuzione pari ad una zona. Ciò significa che se un comune è definito nell'allegato A come appartenente alla zona 2, la Regione potrà scegliere di assegnarlo alla 1, alla 2 oppure alla 3.

A regime la procedura di formazione ed aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche prevede la messa a punto, entro un anno, di una nuova mappa nazionale di riferimento, espressa in termini di accelerazione orizzontale di picco al suolo. Tale mappa sarà la base per gli aggiornamenti degli elenchi delle zone sismiche che le Regioni attueranno utilizzando i margini di tolleranza specificati nell'allegato 1. Della mappa di riferimento sono previste revisioni che la mantengano attuale rispetto al consolidarsi delle conoscenze nel settore.

Graduazione dell'applicazione della classificazione e delle norme tecniche (Art. 2 comma 2)

L'Ordinanza prevede una graduale applicazione della nuova classificazione sismica e delle nuove norme tecniche, in modo da limitare le difficoltà connesse all'innovazione apportata. Questa graduazione in alcuni casi va anche a modificare il regime transitorio stabilito dalla Legge n. 64/74 rendendolo meno stringente. In sostanza:

- a) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti possono essere applicate per tutti i lavori già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti siano stati già approvati;
- b) le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti continuano ad essere applicabili per il completamento di interventi di ricostruzione effettuati a seguito di eventi sismici già disciplinati prima dell'entrata in vigore dell'Ordinanza stessa;
- c) le nuove norme tecniche e la nuova classificazione sono immediatamente operative per le opere esistenti strategiche e il cui collasso possa causare conseguenze rilevanti, sia per quelle esistenti, sia per quelle di nuova costruzione.
- d) In tutti gli altri casi è data facoltà per altri 18 mesi di scegliere se utilizzare il vecchio o il nuovo assetto normativo (normativa + classificazione).

Nel seguito si illustrano in maggiore dettaglio i punti sopra elencati

Lavori già iniziati

Si intendono per lavori già iniziati tutti quelli che siano stati già individuati come tali ai sensi delle norme vigenti. La precisa definizione dell'inizio dei lavori è regolata a volte in modo non perfettamente omogeneo in regioni diverse (dichiarazione di inizio dei lavori, recinzione dell'area di cantiere, esecuzione di opere strutturali etc.). Anche in questo caso, per limitare l'impatto della disposizione, potranno essere utilizzate le definizioni già codificate in ciascuna regione.

Progetti di opere pubbliche già approvati

L'ordinanza vuole ridurre l'impatto del nuovo assetto normativo sugli stanziamenti già definiti ed approvati. Se una Pubblica Amministrazione ha già approvato uno stanziamento per la realizzazione di un'opera, anche sulla base solo di un progetto preliminare, potrà continuare l'iter che porta alla realizzazione della stessa senza variare il quadro tecnico di riferimento.

Ovviamente per le opere strategiche o il cui collasso possa causare conseguenze rilevanti occorrerà considerare il fatto che, qualora la progettazione fosse effettuata per una zona precedentemente non classificata o classificata come meno gravosa, l'opera stessa dovrà essere verificata entro cinque anni ai sensi delle nuove norme e della nuova classificazione.

Completamento di interventi di ricostruzione in corso

L'ordinanza non vuole stravolgere i processi di ricostruzione in corso e detta quindi una disciplina specifica per essi. L'intento è sempre quello di assicurare una transizione il più possibile semplice, senza creare evidenti disparità di trattamento e senza complicare procedure e normative ormai operative e ben note a professionisti ed amministrazioni locali. In questo caso il termine "completamento degli interventi di ricostruzione" deve quindi essere inteso in senso più lato come "completamento dell'insieme degli interventi programmati per la ricostruzione", ossia, in altri termini, come "completamento del processo di ricostruzione". In caso contrario si ricadrebbe nella fattispecie prevista nel primo capoverso del comma 2 dell'articolo 2. In definitiva per i processi di ricostruzione già disciplinati alla data della pubblicazione dell'Ordinanza, quindi per i quali siano state già definite procedure di concessione dei contributi e direttive tecniche, possono continuare a mantenersi i dispositivi regolamentari e tecnici già predisposti, fino alla conclusione del processo. Esempi di processi di ricostruzione già disciplinati sono il sisma del 1997 in Marche ed Umbria, il sisma del 1998 in Basilicata, Campania e Calabria; esempi di processi ancora non disciplinati alla data di pubblicazione dell'ordinanza sono il sisma del 29.10.2002 in provincia di Catania o quello del 31.10.2002 nelle province di Campobasso e Foggia.

Possibilità di continuare ad utilizzare per 18 mesi le norme sismiche e la classificazione previgenti.

L'ordinanza prevede che in tutti i casi che non ricadano nelle fattispecie elencate ai precedenti paragrafi, eccezion fatta per gli edifici e le opere di cui al comma 3, si potrà, per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi, continuare ad applicare la classificazione sismica e le norme tecniche vigenti prima della sua entrata in vigore.

Il soggetto che decide se avvalersi di tale facoltà è chi presenta il progetto, quindi il proprietario o l'Amministrazione competente, che espliciterà questa volontà all'atto del deposito. Gli Uffici preposti al controllo delle costruzioni in zona sismica prenderanno atto di questa volontà e definiranno di conseguenza il regime al quale assegnare la pratica. Per i comuni per i quali è prevista dall'allegato A (o, successivamente dalle delibere regionali) per la prima volta la classificazione sismica e per il periodo di 18 mesi prima citato, si dovranno gestire sia pratiche 'non sismiche' sia 'pratiche sismiche'.

Da questa possibilità sono escluse tutte le opere di carattere strategico o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo che debbano essere progettate o sottoposte a lavori di adeguamento sismico. La disposizione in questione consente un minore impatto anche sulle operazioni di controllo del processo edilizio in caso di variazione della classificazione sismica. In tal caso, infatti, l'art. 30 della legge 64/74 prevedeva che entro 15 gg dalla nuova classificazione i lavori in corso fossero denunciati agli uffici dei geni civili e questi entro 30 gg rilasciassero il certificato al denunciante dichiarando, eventualmente a che piano fermarsi. Con l'ordinanza i lavori in corso sono completamente salvaguardati, e per 18 mesi è ancora data la possibilità di progettare e costruire (eccetto che per le opere di cui al comma 3) riferendosi alla classificazione sismica ed alla normativa previgente. Quindi non è più necessaria, in questi 18 mesi, la denuncia dei lavori in corso e la certificazione da parte dell'ufficio di controllo. E' anche più agevole la gestione della concessione della licenza d'uso (art. 28 della L. 64/74) che potrà far riferimento ad uno qualsiasi dei due regimi scelti da chi ha presentato il progetto.

Questo intervallo di tempo potrà consentire alle regioni più massicciamente interessate dalla riclassificazione sismica di organizzare al meglio soprattutto gli uffici nelle zone prima non classificate. Sarà inoltre possibile apportare le modifiche eventualmente necessarie alle leggi regionali emanate in attuazione dell'art. 20 della legge 741/1981.

Verifiche delle opere strategiche o il cui crollo possa avere conseguenze di rilievo (art. 2 commi da 3 a 6)

L'ordinanza avvia un'azione di ricognizione dello stato di sicurezza che durerà 5 anni ed interesserà obbligatoriamente (art.2 comma 3):

- *gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,*
- *gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.*

Le tipologie di opere che presentano le caratteristiche sopra riportate saranno individuate entro 6 mesi dal Dipartimento e dalle Regioni, rispettivamente per quanto di competenza statale e regionale. Alcuni esempi di tipologie di opere ricadenti nelle due categorie sopra richiamate sono riportati nelle Norme tecniche per gli edifici (allegato 2 dell'ordinanza, punto 4.7), dove sono stabiliti i valori dei fattori di importanza. Sempre DPC e Regioni elaboreranno, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche e forniranno assistenza tecnica ai soggetti competenti.

Le verifiche dovranno stabilire il livello di adeguatezza delle opere rispetto agli standards definiti dalle norme tecniche e dalla classificazione sismica emanati con l'ordinanza. I risultati delle verifiche permetteranno di avere anche una indicazione di priorità di intervento.

La verifica non è richiesta se le opere sono state progettate secondo le norme sismiche emanate successivamente al 1984 e tenendo conto delle categorie sismiche corrispondenti alle attuali zone sismiche 1, 2 e 3 così come individuate dall'Ordinanza (art. 2 comma 5).